



SPAZIO RISERVATO ALLA  
COMUNITA'/TERRITORIO

*(specificare la Comunità o barrare)*

(portabilità dei mutui agevolati promossa dalla Provincia autonoma di Trento in attuazione del c. 2 bis dell'art. 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 a seguito della rinegoziazione 2016 dei tassi di interesse)

avendo ricevuto dalla Provincia autonoma di Trento l'invito a surrogare il mutuo agevolato in materia di edilizia abitativa stipulato con la banca<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ presso una delle banche disponibili a surrogare il mutuo indicate nella determinazione del Dirigente del Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di Trento n. 375 del 11 novembre 2016<sup>2</sup>,

pag. 1/2

## COMUNICA / COMUNICANO

la volontà di surrogare il mutuo presso la banca<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ e che il tasso di interesse proposto dalla banca surrogante per la rata con decorrenza 1° luglio 2017 è pari al \_\_\_\_\_ %<sup>3</sup> e non supera il tasso d'interesse pari al \_\_\_\_\_ % applicato dalla banca surrogata alla rata con scadenza 30 giugno 2017;

### PRENDE / PRENDONO ATTO

che la surrogazione deve rispettare la regolazione prevista dalla determinazione n. 78 del 14 marzo 2017 (la stessa che approva il modulo di comunicazione) ed in particolare :

- che le quote capitale del nuovo mutuo rimangono invariate rispetto al piano di ammortamento originario. Tale condizione non si applica ai mutui a tasso fisso della LP. 21/92 e della LP. 2/2009 art. 30 c.4 (che hanno optato per le agevolazioni previste dalla LP. 21/92), per i quali le quote capitale vengono riquantificate;
- che deve essere rispettato il tasso minimo a carico del mutuatario (attualmente pari all'1,5%) anche successivamente alla surrogazione del mutuo. Tale condizione si applica ai mutui della LP. 21/92 e della LP. 2/2009 art. 30 c.4 (che hanno optato per le agevolazioni previste dalla LP. 21/92);
- che, in caso di mutuo originario a tasso variabile, la percentuale di incidenza del contributo variabile sulla rata semestrale complessiva, quantificata alla stipula del primo contratto definitivo di mutuo con la banca surrogata, è pari a \_\_\_\_\_ % e rimane invariata. Tale condizione si applica ai mutui della LP. 21/92 e della LP. 2/2009 art. 30 c.4 (che hanno optato per le agevolazioni previste dalla LP. 21/92);
- che l'importo del nuovo mutuo non può superare il debito residuo al 30 giugno 2017 del mutuo oggetto di surrogazione.

Chiede / chiedono che ogni comunicazione sia inviata a:

- \_\_\_\_\_  
(cognome e nome)
- \_\_\_\_\_  
(via, piazza, ecc... n. civico, c.a.p e comune)
- telefono n. \_\_\_\_\_
- fax \_\_\_\_\_
- casella di posta elettronica (e-mail) \_\_\_\_\_
- casella di posta elettronica certificata (PEC): \_\_\_\_\_

#### **Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, articolo 13:**

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: svolgimento dell'istruttoria di competenza;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Comunità o il Territorio Val d'Adige a cui viene presentata la comunicazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della Comunità o del Territorio Val d'Adige a cui viene presentata la comunicazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.n. 196/2003.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

3 In caso di mutuo con tasso variabile il tasso di interesse è aggiornato già dalla prima rata surrogata.